APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 13 FEBBRAIO 1939-XVII

Art. 5

Ciascuna delle due Parti contraenti si riserva il diritto di vietare, in casi eccezionali, se la tutela della sanita' pubblica lo richiedesse, l'importazione di singoli prodotti, che formano oggetto del presente Accordo, con l'obbligo pero' in tal caso di darne comunicazione all'altra Parte contraente, prima del rilascio del divieto d'importazione.

Versione in vigore dal 6 luglio 1939, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 13 febbraio 1939-XVII
Estremi	Legge 15 maggio 1939, n. 831
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-di-carattere-commerciale-stipulati-in-roma-1939/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it